



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 - Via Roma 67 - Provincia di Sassari
C.F. 00237220900 - Tel. 079|7998135 - fax 079|799288
e-mail: finanze@comune.anela.ss.it
pec: ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it, protocolloanelia@legpec.it

AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI ALLA PERSONA - AFFARI GENERALI

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

N°13 Del 20/12/2019	Oggetto: Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio al Segretario Comunale Dott. Antonio Ara per il periodo 9/04/2019 – 22/10/2019;
-------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco, n°5 del 28/11/2019 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Amministrativo;
- condeliberazionedelConsiglio Comunale n.4 del 26/03/2019 è stato approvato ilBilancio di previsioneperil triennio2019-2021,esecutivoaisensidilegge;
- condeliberazionedella Giunta Comunale n. 20 del 16/04/2019 èstatoapprovatoilPianoesecutivodigestione(PEG)peril triennioincorso;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto che non è stato ancora individuato il nuovo segretario cui attribuire la titolarità della segreteria;

Vista la comunicazione dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali prot.n. 91447(P) del 31/10/2019 con la quale si conferisce l'incarico di reggenza presso la segreteria del Comune di Anela al Dr. Antonio Ara, per il periodo dal 04/11/2019 al 31/01/2020;

Vista la circolare della Prefettura di Cagliari n°10231 dell'11/02/2014 recante "incarichi di reggenza (sede di segreteria priva di segretario titolare) e di supplenza (assenza o impedimento del segretario titolare), che al punto 3) in merito allo scavalco chiarisce che "*al segretario titolare che svolge un incarico a scavalco spetta il trattamento economico previsto dall'art. 1 dell'Accordo del Contratto Collettivo Nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13/01/2009 e dalla deliberazione del CDA regionale dell'Ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali n°69/2009*";

Premesso che l'art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 13 gennaio 2009 ha modificato l'art . 3 del Contratto Collettivo Nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2 - sottoscritto in data 22 dicembre 2003, recante "trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco" come segue: "*Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze*";

Visto l'art. 45, comma 2 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, in relazione al "rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata";

Richiamate:

- la delibera della Corte dei Conti Lombardia 294/2017/PAR che equipara *in toto* la disciplina del rimborso delle spese legate all'utilizzo di un mezzo proprio da parte del segretario comunale reggente, sotto il profilo funzionale dell'espletamento dell'attività d'ufficio, alla disciplina del segretario titolare, riportando altre pronunce già emesse in precedenza dalla giurisprudenza (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 275/2016/PAR; Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 221/2016/PAR);
- le pronunce delle Sezioni riunite della Corte dei Conti Lombardia (v. la deliberazione n. 9 del 2011), secondo la quale l'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010non ha reso inefficace il medesimo l'45, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, stante la diversità delle fattispecie ivi disciplinate;

Accertata quindi la perdurante ammissibilità del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale con incarico di reggenza;

Acquisito agli atti il prospetto delle trasferte trasmesso dal Segretario comunale che evidenzia il numero complessivo dei giorni per i quali spetta il rimborso spese viaggio, pari a n.17 (periodo: dal 09/04/2019 al 22/10/2019) per un percorso chilometrico complessivo di 1566 km (A/R) effettuati con propria autovettura;


Accertata e verificata la veridicità e regolarità dei dati contenuti nel prospetto appena richiamato;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia ed ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs n° 267/2000 all'impegno per il rimborso spese trasferta;

DETERMINA

1. **Diprendereatto** di quanto specificato in premessa;
2. **Diimpegnareeliquidare**, a favore del Segretario Comunale Dott. Antonio Ara la somma complessiva di €.500,13 a titolo di rimborso speseviaggio relativo alle trasferte effettuate nel periodo compreso tra il 9/04/2019 e il 22/10/2019 per lo svolgimento dell'incarico di reggenza della Segreteria Comunale di Anela;
3. **Dareatto** che la spesa di cui sopra trova imputazione al cap. 1023 del bilancio 2019/2021;
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio competente per la pubblicazione presso l'Albo pretorio online dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013. Originale della presente si trova depositato presso l'ufficio del responsabile del presente procedimento;

Anela, 20/12/2019




Il Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to Dott. Sale Francesco

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Anela, 20/12/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Soro Sebastiano